

## **Relazione illustrativa della ricostruzione del fondo del salario accessorio**

### **Premessa**

Richiamata la nota del Segretario Generale prot. n. 31501 del 22/11/2012 laddove si disponeva “...nel prosieguo si chiede alla Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi di staff nella materia del salario accessorio, una maggiore completezza istruttoria, un accurato esame delle norme e degli orientamenti Aran, della Corte dei Conti e della restante giurisprudenza, della prassi ministeriale con particolare riguardo alla Ragioneria dello Stato” una ricostruzione a ritroso del Fondo del salario accessorio.

L’ufficio risorse umane, con il coordinamento del Segretario Generale ha proceduto alla ricostruzione del fondo del salario accessorio per gli anni 1994 – 2012.

La ricostruzione ha un punto di spartiacque nel 1999 con il contratto collettivo che disciplina in modo diverso dal passato il fondo del salario accessorio.

Tuttavia le voci prese in considerazione nel fondo dell’anno 1999 hanno richiesto un ulteriore approfondimento con riferimento agli anni precedenti.

In particolare il 03 agosto 2000 è stata adottata la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 in cui si dava atto di una necessità di integrare il fondo del salario accessorio in conseguenza di una errata determinazione dello stesso, negli anni 1994-1999.

L’errore è stato individuato da un tavolo congiunto tra sindacati e amministrazione nella quantificazione del fondo di cui alle lettera e) dell’art. 31 comma 1 del CCNL del 06.07.1995 ed in particolare riguardava la quantificazione delle ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti, che, secondo le interpretazioni consolidate doveva riguardare sia le ore di lavoro retribuite sia quelle recuperate. Viceversa l’Ente aveva incluso nel fondo solo le ore di lavoro straordinario retribuite: inoltre non erano state incluse nel fondo le indennità per turno, rischio, e maggiorazioni per orario notturno, festivo e festivo notturno.

E’ stata quindi svolta dagli uffici una prima ricostruzione del fondo con la correzione degli errori evidenziati, prendendo spunto anche dal lavoro svolto congiuntamente dai sindacati e dall’amministrazione nel 2000.

## PARTE PRIMA Dal 1994 al 1998

### Le correzioni degli errori di calcolo relativi alle ore di straordinario

Con riferimento alla costruzione del fondo prevista dall'art. 5 comma 2 lett.a) del DPR 333/1990 che prevede testualmente : *“Per le finalità di cui all'art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito, presso ciascun ente un fondo annuo denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei Servizi" che è alimentato: a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;”* nel 2013 si è resa necessaria una correzione con riferimento al numero di ore di lavoro straordinario effettivamente liquidate sulla base dei registri cartacei del 1993.

Nella ricostruzione del 2000 venivano considerato un importo liquidato di compenso di lavoro straordinario pari a lire 50.312.737, a cui occorre aggiungere un importo corrispondente alle ore di lavoro straordinario recuperate quantificate in lire 36.919.335.

In realtà dai riscontri effettuati sui registri suddetti dall'ufficio risorse umane in occasione della presente ricostruzione, è emerso un importo **liquidato per lavoro straordinario di lire 64.253.021**: il fondo in corrispondenza dell'art. 5 c. 2 lett. a) DPR 333/90 va incrementato di 13.940.284.

Oltre a ciò, poiché la norma non fa distinzione, è stato considerato anche lo straordinario elettorale per un importo liquidato **di lire 34.710.947.**

Pertanto il Fondo nella ricostruzione del 2013 ha una base di calcolo con riferimento al 1994 con un incremento di lire 48.651.231 di cui si terrà conto nelle successive operazioni di ricognizione e ricostruzione.

### Le correzioni relative alla rivalutazione annuale al tasso di inflazione di alcune indennità

Inoltre la lettera d) articolo 5 comma 2 del DPR 333/1990 prevedeva la rivalutazione annuale al tasso d'inflazione, dell'importo destinato a turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno.

Avendo riscontrato che la rivalutazione non è stata effettuata a partire dall'anno 1996 fino al 1998, si è proceduto a ricalcolare la rivalutazione alla luce degli indici Istat relativi al tasso di inflazione medio annuo come da seguente prospetto:

Ricostruzione Anno 2013			Ricostruzione Anno 2000			
	Media annua del tasso di inflazione			Media annua del tasso di inflazione		
Anno	%	Importo lett. d)	Parametro biennale	%	Importo lett. d)	Differenza
1989	6,30	55.920.007	1989/1990	6,40	55.972.613	52.606
1990	6,50	59.554.807	1990/1991	6,50	59.610.833	56.025
1991	6,30	63.306.760	1991/1192	6,10	63.247.093	-59.667
1992	5,30	66.662.018	1992/1193	4,30	65.966.718	-695.300
1993	4,60	69.728.471	1993/1994	4,20	68.737.320	-991.151
1994	4,10	72.587.339	1994/1995	3,80	71.349.339	-1.238.000
1995	5,20	76.361.880			71.349.339	-5.012.542
1996	4,00	79.416.355			71.349.339	-8.067.017
1997	2,00	81.004.683			71.349.339	-9.655.344
1998	2,00	82.624.776			71.349.339	-11.275.438

Pertanto con riferimento all'anno 1994 e nei successivi fino al 1998 dovrà essere integrato il fondo di una cifra pari alla differenza tra l'importo ricostruito nel 2000 e quello ricalcolato nel prospetto di cui sopra.

#### **anno 1994**

Importo lettera d) rivalutato: lire 68.737.321

**differenza per rivalutazione lire 3.850.018 (72.587.339 -68.737.321)**

Nella ricostruzione del 2013 il Fondo anno 1994 ammonta a lire 280.744.952+ differenza rivalutazione lettera d) **3.850.018 + 13.940.284 (straordinario liquidato corretto)+ 34.710.947 (straordinario elettorale) = lire 333.246.201**

Differenza da aggiungere: **48.651.231 (13.940.284+34.710.947)+3.850.018 (differenza rivalutazione lettera d).**

#### **anno 1995**

Come suddetto, la lettera d) articolo 5 comma 2 del DPR 333/1990 prevedeva la rivalutazione annuale al tasso d'inflazione, dell'importo destinato a turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno dell'importo destinato nell'anno 1989; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione medio.

Importo lettera d) rivalutato: lire 71.349.339

**differenza per rivalutazione lire 5.012.541 (76.361.880-71.349.339)**

Ricostruzione 2000 lire 283.356.970 = 280.744.952 + ( 71.349.339 - 68.737.321 = 2.612.018).

Ricostruzione 2013 lire **337.020.742**= lire **283.356.970 + 48.651.231+ 5.012.541**

**differenza da aggiungere = 48.651.231 (13.940.284+34.710.947) + 5.012.541 (differenza rivalutazione lettera d).**

**anno 1996 – oltre a ricalcolo straordinario e rivalutazioni, applicazione degli aumenti contrattuali del CCNL del 06.07.1995**

Anche per l'anno 1996 la lettera d) articolo 5 comma 2 del DPR 333/1990 prevedeva la rivalutazione annuale al tasso d'inflazione, dell'importo destinato a turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno dell'importo destinato nell'anno 1989; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione medio;

importo lettera d) rivalutato: lire 71.349.339

differenza per rivalutazione **lire 8.067.016**

Ricostruzione 2000 lire 283.356.970 = 280.744.952 + ( 71.349.339 - 68.737.321 = 2.612.018).

Ricostruzione 2013 lire **340.075.217**= lire **283.356.970 + 48.651.231+ 8.067.016**

**differenza da aggiungere = 48.651.231 (13.940.284+34.710.947) + 8.067.016(differenza rivalutazione lettera d).**

Con riferimento all'anno 1996, nella ricostruzione del 2000 sono stati applicati agli importi oggetto di ricostruzione (importi da correggere come da calcoli sopra esposti) gli aumenti previsti dal CCNL del 06.07.1995:

art. 31

comma 1 “*Al finanziamento della parte variabile della retribuzione si provvede mediante l'utilizzo del fondo calcolato con riferimento all'anno 1993 dalle amministrazioni in applicazione dell' art. 5 del DPR 3 agosto 1990, n. 333*”.

Tale fondo, a decorrere dal 31.12.95 e a valere sulla competenza 1996, senza alcun pregiudizio sugli aumenti retributivi del biennio successivo, è rivalutato del 6% lire 17.001.418 (rivalutazione 6% fondo 1993 = 280.744.952 in realtà è stato preso a base il fondo 1994 perché il fondo 1993 non era costituito ai sensi dell'articolo 5 del dpr 333/1990)”

comma 1 lett. b) *“ed è ulteriormente incrementato:..(omissis); b) per le altre amministrazioni del comparto di un ammontare corrispondente allo 0.4 del monte salari annuo riferito al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione.*

lire 15.738.133 (0,4% monte salari 1993 3.934.533.369)

art. 32

comma 1 *“Le amministrazioni che si trovino nelle condizioni indicate nel successivo comma 2 possono incrementare per il 1996, con oneri a proprio carico, i fondi di cui all' art. 31, comma 2, nel limite massimo di una somma pari allo 0.5% del monte salari annuo riferito al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'amministrazione. Tale somma può essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0.2 % del medesimo monte salari, qualora siano accertati risparmi di gestione quantitativamente corrispondenti, secondo i criteri indicati al comma 3.”*

comma 2. *“Possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 le Amministrazioni in condizioni di equilibrio economico della gestione di competenza risultante dal conto economico dell'esercizio precedente, purché non esistano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell' art. 12 bis del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991 n. 80 e che abbiano realizzato le seguenti innovazioni:*

*a) attuazione dei principi di razionalizzazione di cui al titolo I del D. lgs. n. 29 del 1993;*

*b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali;*

*c) rilevazione dei carichi di lavoro, se ad essa tenute, e rideterminazione delle piante organiche;*

*d) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.”*

lire 27.541.734 (0,5 % del monte salari 1993 3.934.533.369 per un importo 19.672.667 + 0,2% del monte salari 1993 per un importo di lire 7.869.067)

L'incremento previsto dai comma 1 e 2 dell'articolo 32 del CCNL del 6.7.1995 era subordinato a determinate condizioni, che si presume siano state a suo tempo verificate dai competenti uffici.

Ricostruzione 2000:

Importo fondo 1996: Lire 283.356.970 (fondo 1995)+ aumenti contrattuali (17.001.418+15.738.133+27.541.734) = 343.638.256

Ricostruzione 2013:

**Importo fondo 1996: Lire 283.356.970 + 48.651.231 +8.067.016= lire 340.075.217**

**(fondo 1995 ricalcolato) + aumenti contrattuali ricalcolati**

**(20.404.513+15.738.133+27.541.734) = Lire 403.759.597**

Differenza da aggiungere 48.651.231 + 8.067.016 + 3.403.095 (20.404.513 - 17.001.418) = 60.121.342

**Anno 1997, oltre a ricalcolo straordinario, rivalutazioni indennità, precedenti aumenti contrattuali, applicazione di ulteriori incrementi contrattuali e correzioni di errori applicativi**

Anche per l'anno 1997 la lettera d) articolo 5 comma 2 del DPR 333/1990 prevedeva la rivalutazione annuale al tasso d'inflazione, dell'importo destinato a turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno dell'importo destinato nell'anno 1989; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione medio;

Importo lettera d) rivalutato: lire 71.349.339  
differenza per rivalutazione lire 9.655.344 (81.004.683-71.349.339)

Vengono quindi confermati gli aumenti previsti dal CCNL 06.07.1995, come previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del CCNL del 16.7.1996 e altresì confermate le risorse finanziarie calcolate ai sensi dell' art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni, con le integrazioni previste dal medesimo contratto collettivo.

Nella Ricostruzione del 2000 :

art. 31

*comma 1* lire 17.001.418 (rivalutazione 6% fondo 1993 = 280.744.952 in realtà è stato preso a base il fondo 1994 perché il fondo 1993 non era costituito ai sensi dell'articolo 5 del dpr 333/1990);

*comma 1 lett. b)* lire 15.738.133 (0,4% monte salari 1993 = 3.934.533.369)

art. 32

*comma 1* lire 27.541.734 (0,5 % del monte salari 1993 3.934.533.369 per un importo 19.672.667 + 0,2% del monte salari 1993 per un importo di lire 7.869.067)

Sempre nella ricostruzione del 2000 si prendeva atto dell'applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal CCNL 16.7.1996

art. 2

*comma 2* “A decorrere dal 1° dicembre 1997, per una mensilità, il fondo di cui all' art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 è incrementato di un importo pari allo 0,021 del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione. A valere dal 1° gennaio 1998, la predetta percentuale è determinata, in ragione d'anno, in un importo pari allo 0,25% del medesimo monte salari riferito all'anno 1995. L'incremento è destinato al finanziamento dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c) ed e), ed è finalizzato anche al riconoscimento di particolari condizioni di lavoro del personale educativo, docente e formativo.”

Lire 72.502 (0,021% del monte salari annuo 1995 pari a lire 4.142.944.892)

comma 3

*“Il fondo di cui all' art.31,comma 2, lettera c), del CCNL del 6 luglio 1995 è integrato, a decorrere dal 1° luglio 1997 di un importo pari allo 0,1% del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, al fine di aumentare, dalla medesima data, il numero dei beneficiari delle indennità di cui agli articoli 35, comma1, e 36, commi 1 e 6, del medesimo CCNL che rimangono fissate negli importi minimi e massimi ivi previsti. Le regioni, ove non ritengano di elevare la percentuale dei beneficiari di cui al citato 35, comma 1, possono avvalersi della facoltà di incrementare l'importo massimo della citata indennità nel modo seguente:*

<i>Qualifica</i>	<i>Importo Massimo</i>
<i>VIII</i>	<i>L. 3.000.000</i>
<i>VII</i>	<i>L.1.800.000</i>

*Rimangono confermate le modalità applicative degli articoli 35, comma 5,e 36,comma 2, del citato CCNL del 6 luglio 1995.*

Lire 2.071.472

art. 3

*comma 1 “ Per l'anno 1997, le amministrazioni che abbiano già applicato l' art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo, possono incrementare, con oneri a proprio carico, la già prevista percentuale dello 0,5% del monte salari riferita al 1993, nel limite massimo di una somma pari ad un ulteriore 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995.”*

Lire 26.929.142 (0,65% del monte salari 1995 lire 4.142.944.892)

*comma 2 “Per l'anno 1997, la somma di cui al comma 1 può essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1995 qualora siano accertate economie di gestione almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati nel predetto art. 32 e nel successivo comma 3. La percentuale complessiva di incremento del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio correlata alle economie di gestione è, quindi, rideterminata nello 0,8%, che comprende ed assorbe quella dello 0,2% prevista nel citato art. 32 .”*

Lire 24.857.669 (0,6% del monte salari del 1995 pari a 4.142.944.892)

Circa la corretta applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal CCNL 16.7.1996 sono stati necessari alcuni correttivi:

- Con riferimento all'articolo 2 comma 2 del CCNL del 16.0.1996 che prevedeva “*A decorrere dal 1° dicembre 1997, per una mensilità, il fondo di cui all' art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 è incrementato di un importo pari allo 0,021% del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione*” è stato calcolato nella ricostruzione del 2000 l'importo di lire 72.502;
- Con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 del CCNL del 16.07.1996 che prevedeva “*Per l'anno 1997, la somma di cui al comma 1 può essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1995 qualora siano accertate economie di gestione almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati nel predetto art. 32 e nel successivo comma 3. La percentuale complessiva di incremento del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio correlata alle economie di gestione è, quindi, rideterminata nello 0,8%, che comprende ed assorbe quella dello 0,2% prevista nel citato art. 32 c. 1 CCNL del 06.07.1995*”. Nella ricostruzione del 2000 è stato disposto l'incremento pari allo 0,6 % per un importo di lire 24.857.669 calcolato sul monte salari 1995 mentre il precedente incremento dello 0,2% era calcolato sul monte salari del 1993.

**Si rende pertanto necessaria una correzione con riferimento al monte salari da prendere a base di calcolo, e cioè il 1995 sulla complessiva percentuale dello 0,8% (0,2%+ 0,6%): importo ricalcolato nel 2013 lire 33.143.559 invece di 32.726.736 (7.869.067+ 24.857.669) differenza da incrementare lire 416.823**

Ricostruzione 2000:

Importo fondo 1997: fondo 1994 lire 280.744.952 + (rivalutazione lettera d) 71.349.339 - 68.737.321 = lire **2.612.018**) + aumenti contrattuali 1995 (17.001.418+15.738.133+27.541.734) + aumenti contrattuali 1996 (72.502 +2.071.472 +26.929.142+24.857.669) = lire 397.569.041

Ricostruzione 2013:

Importo fondo 1997: fondo 1997 lire **397.569.041** (283.356.970 + aumenti contrattuali 1995 (17.001.418+15.738.133+27.541.734) e 1996 (72.502 +2.071.472 +26.929.142+24.857.669) + **48.651.231 (straordinario corretto ed elettorale) + 9.655.344 (differenza rivalutazione lettera d) + aumenti contrattuali come corretti nel 1997 differenza 3.498.394 (20.499.813 -17.001.418) + aumenti contrattuali ricalcolati 797.516 (870.018 (0,021% m.s. 1995 non era da dividere per 12) – 72.502 + differenza di calcolo sul monte salari 1995 416.823**  
= **460.588.349**

**differenza da aggiungere 48.651.231+ 9.655.344 (differenza rivalutazione lettera d) + differenza per l'errato calcolo dello 0,021% 797.516 (870.018-72.502) +**



**(aumenti contrattuali come corretti nel 1997 differenza 3.498.394. (20.499.813 -17.001.418) + (differenza di calcolo sul monte salari 1995) 416.823 = 63.019.308**

### **anno 1998**

Si confermano :

- la rivalutazione “dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno ai sensi della lettera d) DPR 333/1990 articolo 5 comma 2, con una differenza di lire **11.275.437** (82.624.776-71.349.339);
- la correzione interpretativa dell'aumento dello 0,021% del monte salari 1995 per cui al posto della cifra di 72.502 viene inserita la cifra di 870.018 con una differenza di lire **797.516**;
- la correzione con riferimento al monte salari da prendere a base di calcolo, e cioè il 1995 sulla complessiva percentuale dello 0,8% (0,2%+ 0,6%) con una differenza da incrementare lire **416.823**.

Nella ricostruzione del 2000 si prendeva atto dell'applicazione dell'incremento contrattuale previsto dal CCNL del 16.07.1996 per l'anno 1998.

CCNL 16/07/1996

art.2

comma 2 primo periodo “*A decorrere dal 1° dicembre 1997, per una mensilità, il fondo di cui all' art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 è incrementato di un importo pari allo 0,021 del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione.*”

Lire 72.502 ( 0,021% del monte salari 1995 pari al lire 4.142.944.892 per mensilità dicembre 1997 – lo 0,021% del monte salari 1995 è stato suddiviso per 12 mesi erroneamente)

comma 2 secondo periodo “*A valere dal 1° gennaio 1998, la predetta percentuale è determinata, in ragione d'anno, in un importo pari allo 0,25% del medesimo monte salari riferito all'anno 1995. L'incremento è destinato al finanziamento dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c) ed e), ed è finalizzato anche al riconoscimento di particolari condizioni di lavoro del personale educativo, docente e formativo.*”

Lire 10.357.362 (0,25% del monte salari 1995 pari a lire 4.142.944.892 a decorrere dal primo gennaio 1998).

comma 3 “*Il fondo di cui all' art. 31, comma 2, lettera c), del CCNL del 6 luglio 1995 è integrato, a decorrere dal 1° luglio 1997 di un importo pari allo 0,1% del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, al fine di aumentare, dalla medesima data, il numero dei beneficiari delle indennità di cui agli articoli 35,*

*comma 1, e 36, commi 1 e 6, del medesimo CCNL che rimangono fissate negli importi minimi e massimi ivi previsti."*

Lire 4.142.945 (0,1% monte salari 1995 pari a lire 4.142.944.892)

art.3

*comma 1 "Per l'anno 1997, le amministrazioni che abbiano già applicato l' art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo, possono incrementare, con oneri a proprio carico, la già prevista percentuale dello 0,5% del monte salari riferita al 1993, nel limite massimo di una somma pari ad un ulteriore 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995. "*

Lire 26.929.142 (0,65% monte salari 1995 pari a lire 4.142.944.892)

*comma 2 "Per l'anno 1997, la somma di cui al comma 1 può essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1995 qualora siano accertate economie di gestione almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati nel predetto art. 32 e nel successivo comma 3. La percentuale complessiva di incremento del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio correlata alle economie di gestione è, quindi, rideterminata nello 0,8%, che comprende ed assorbe quella dello 0,2% prevista nel citato art. 32 ."*

Lire 24.857.669 (0,60% del monte salari 1995 4.142.944.892. Tali incrementi erano subordinati a determinate condizioni che si presume siano state verificate a suo tempo dagli uffici competenti).

Ricostruzione 2000 Fondo anno 1998: fondo 1997 397.569.041 + aumenti contrattuali 72.502 + 10.357.362 + 4.142.945 + 26.929.142 + 24.857.669

Lire **409.997.875**

Ricostruzione 2013

Riepilogo correzioni anno 1997

CCNL 16/07/1996

Art.2

**comma 2 Lire 870.018 ( per mensilità dicembre 1997 – importo corretto)**

*comma 2 Lire 10.357.362 (per anno 1998)*

*comma 3 Lire 4.142.945*

Art.3

*comma 1 (0,65% m.s. 1995) Lire 26.929.142*

**comma 2 (0,8% m.s. 1995) Lire 33.143.559 (importo corretto nella ricostruzione riferita all'anno 1997 al posto della cifra di 32.726.736**

Circa la corretta applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal CCNL 16.7.1996 sono stati necessari alcuni correttivi con riferimento all'anno 1998:

- con riferimento all'articolo 2 comma 2 del CCNL del 16.7.1996 che prevedeva: *“A valere dal 1° gennaio 1998, la predetta percentuale è determinata, in ragione d'anno, in un importo pari allo 0,25% del medesimo monte salari riferito all'anno 1995. L'incremento è destinato al finanziamento dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c) ed e), ed è finalizzato anche al riconoscimento di particolari condizioni di lavoro del personale educativo, docente e formativo.”* È stata calcolata nella ricostruzione del 2000 la somma di lire 10.357.362.

Ricostruzione 2013:

Fondo anno 1998: lire 409.997.875 (fondo ricostruito nel 2000) + **48.651.231 (straordinario corretto ed elettorale) + ricalco lettera d) 11.275.437 (82.624.776 – 71.349.339) + aumenti contrattuali come corretti nel 1998 differenza 3.595.600 (20.597.018 -17.001.418) + differenza per l'errato calcolo dello 0,021% 797.516 (870.018-72.502) + (differenza di calcolo sul monte salari 1995) 416.823 = Lire 474.734.483.**

Differenza da integrare **48.651.231 (straordinario corretto ed elettorale) + ricalco lettera d) 11.275.437 (82.624.776-71349.339) + (aumenti contrattuali come corretti nel 1998) 3.595.600 (20.597.018 -17.001.418) + differenza per l'errato calcolo dello 0,021% 797.516 (870.018-72.502) + differenza di calcolo sul monte salari 1995 416.823 = Lire 64.736.607**

## PARTE SECONDA

### L'applicazione del nuovo sistema di costituzione del fondo di cui al ccnl del 1.4.1999 e la delibera di Giunta n. 309/2000

#### Anno 1999

L'anno 1999 è stato oggetto della ricostruzione operata con la deliberazione della giunta comunale 309/2000, di cui si è detto.

Nella delibera di Giunta del 2000 veniva integrata la somma complessiva di Lire 200.000.000 al fondo in conseguenza degli errori sopra evidenziati con riferimento al fondo dell'anno 1999 ma si evidenzia che in realtà la differenza calcolata era di 209.975.464 con una omessa integrazione per lire 9.975.464.

Si rammenti inoltre che nell'anno 2000 si è realizzato il trasferimento del personale ATA (Assistente Tecnico Amministrativo) dai comuni all'Amministrazione statale e pertanto, coerentemente agli indirizzi della Ragioneria dello Stato indicati nelle Risultanze delle indagini svolte dai Sevizi Ispettivi di Finanza pubblica (anno 2011 pag. 71), dal fondo dell'anno precedente doveva essere scorporata la quota corrispondente ai sensi della lettera l) del comma 1 dell'art. 15 del CCNL del 1.4.1999 un importo corrispondente al trattamento accessorio in godimento al suddetto personale: operazione che non risulta sia stata svolta ai tempi, per cui occorre procedere ad una correzione nella presente ricostruzione.

Si è proceduto al calcolo del salario accessorio liquidato nel 1999 al personale Ata (Assistente Tecnico Amministrativo) trasferito allo Stato (presente in n. 8 unità) come da seguente prospetto:

Personale ATA	Salario accessorio			Totali
	Anno 1999	Led	Ind. Turno	
1	399.996	505.595	1.075.355	1.980.946
2	399.996	835.590	1.145.389	2.380.975
3	233.331	874.010	1.145.389	2.252.730
4	399.996	746.060	1.120.221	2.266.277
5		548.560	1.122.409	1.670.969
6	404.691		1.145.389	1.550.080
7	399.996	909.725	1.139.918	2.449.639
8	399.996	806.100	1.115.843	2.321.939
<b>Lire</b>	<b>2.638.002</b>	<b>5.225.640</b>	<b>9.009.913</b>	<b>16.873.555</b>
<b>Euro</b>	<b>1.362,41</b>	<b>2.698,82</b>	<b>4.653,23</b>	<b>8.714,46</b>

**Differenza da decurtare per trasferimento personale Ata Lire 16.873.555 pari a Euro 8.714,46**

Con riferimento agli anni precedenti era stata evidenziata nei prospetti elaborati congiuntamente dai sindacati e dall'amministrazione, agli atti, la differenza tra il fondo astrattamente ricostruito e quello effettivo: si è proceduto anche a correggere un errore materiale riferito all'anno 1995.

Nel prospetto che segue sono stati evidenziati i seguenti dati: la consistenza del fondo agli atti quale risultante da atti deliberativi, la ricostruzione del 2000 risultante dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 03/08/2000 e dai prospetti ivi richiamati, nonché la ricostruzione di detti fondi operata nel 2013 e le differenze tra il fondo ricostruito nel 2000 e quello ricostruito nel 2013.

<b>Fondo Risorse Decentrate</b>				
Anno	Fondo agli atti	Ricostruzione anno 2000	Ricostruzione anno 2013	Differenza tra fondo agli atti e fondo ricostruito 2013
1994	210.078.035	280.744.952	333.246.201	+123.168.174
1995	210.078.030	283.356.970	337.020.742	+126.942.707
1996	257.055.195	343.638.255	403.759.597	+146.704.403
1997	261.653.287	397.569.121	460.588.429	+198.935.062
1998	270.355.462	409.997.875	474.734.483	+204.379.021
Totale				800.129.367

Le differenze risultanti tra il fondo 1999 agli atti e il fondo 1999 ricostruito nel 2000 ammontano a Lire 506.087.083 mentre in realtà secondo la ricostruzione del 2013 tali differenze ammontano a lire 800.129.367. Di tali somme una cifra pari a 200.000.000 è stata integrata per il fondo anno 1999 nell'anno 2000. La residua parte verrà utilizzata per le opportune compensazioni di eventuali erronei incrementi effettuati nel fondo negli anni successivi.

Inoltre nella deliberazione di Giunta n.309 del 03/08/2000 si faceva riferimento ad un residuo di produttività derivante dalle differenze tra impegnato e liquidato pari a Lire 8.488.103.

Tali risparmi, in coerenza con l'articolo 17 comma 5 del CCNL 1.4.1999 avrebbero dovuto essere riportati ad incremento del fondo dell'anno successivo:dalla ricostruzione attuale tale applicazione contrattuale non risulta. Tuttavia essa non incide sulla ricostruzione del fondo ma riguarda solo aspetti relativi ai tempi di liquidazione dei suddetti risparmi, oltre che di correttezza nelle procedure di contrattazione.

Nel 1999 il fondo del salario accessorio è stato oggetto di una profonda rivisitazione ad opera del CCNL del 1.4.1999.

Le voci da prendere a riferimento per la composizione del fondo sono quelle indicate nell'articolo 15 del citato contratto collettivo, che a loro volta si riferiscono in parte ai precedenti contratti.

Il comma 1 dell'articolo 15 del CCNL del 1.4.1999 prevedeva:

*“1.Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:*

*a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;”*

Gli importi corrispondenti ai fondi di cui alle lettere b, c, d, ed e dell'articolo 31 comma 2 del CCNL del 6.7.1995 riferiti all'anno 1998 sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta n. 259 del 12/05/1998.

L'ufficio risorse umane ha rapportato le predette cifre in termini percentuali sul totale del fondo e la suddivisione emersa da tale verifica è la seguente :

- b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno: lire 78.586.975 pari al 30,13% del totale fondo 1998 reale lire 270.355.462;
- c) Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità: 11.491.316 pari al 4,41% del totale fondo 1998 reale lire 270.355.462;
- d) Fondo per la qualità della prestazione individuale: 15.202.159 pari al 5,83% del totale fondo 1998 reale lire 270.355.462;
- e) Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi: lire 113.012.966 pari al 43,32%.

Il Fondo per il compenso del lavoro straordinario previsto sotto la lettera a) dell'articolo 31 comma 2 del CCNL del 6.7.1995 e confluito nel 1999 nel fondo di cui all'articolo 14 del CCNL del 1.4.1999 è di lire 42.561.855 pari al 16,32% del totale fondo 1998 reale lire 270.355.462.

Articolo 14 CCNL del 1.4.1999

*“1.Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle*

*regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15."*

Nella ricostruzione del 2000 in corrispondenza della lettera a) e b) è stato riportato il totale del fondo dell'anno 1998 senza le distinzioni richiamate nell'articolo 15 del suddetto contratto: Lettera a) e b) ricostruzione 2000 lire 409.997.875

Per quantificare esattamente le risorse da includere sotto la lettera a) dell'articolo 15 comma 1 del CCNL del 1.4.1999 occorre applicare le percentuali ricavate dalla deliberazione della giunta comunale n. 258 /1998 al fondo ricostruito nel 2013 come sopra.

	Utilizzo Fondo 1998	%	Ricostruzione 2000	Ricostruzione 2013
a)	Fondo per compenso lavoro straordinario	16,32	44.111.932	77.4 58.968,56
b)	Fondo per remunerazione disagio pericolo o danno	30,13	81.449.065	1 43.021.633,47
c)	Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità	4,41	11.909.823	20.913.221,12
d)	Fondo qualità prestazione individuale	5,83	15.755.812	27.666.640,85
e)	Fondo produttività collettiva	43,32	117.128.830	2 05.674.019,15

Fondo 1998 corrispondente alle lettera b) c) d) ed e) dell'articolo 31 del CCNL del 6.7.1995 ricostruito nel 2013

In corrispondenza della lettera b) dell'articolo 15 del CCNL del 1.4.1999 dovevano essere incluse le risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 CCNL 06.07.1995 e art. 3 CCNL 16.07.1996: quindi la lettera b) nella ricostruzione 2013 è di lire 79.745.368 (risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998)

In corrispondenza della lettera c) dell'articolo 15 del CCNL del 1.4.1999 dovevano essere inclusi i risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 CCNL 06.07.1995 e art. 3 CCNL 16.07.1996.

Per un corretta ricostruzione si è verificato a cura del responsabile del servizio finanziario la condizione alla quale era subordinato tale incremento e cioè che dal consuntivo del penultimo anno precedente (anno 1997) a quello di utilizzo, non risulti un incremento delle spese per il personale. Il consuntivo dell'anno 1997 attesta delle spese di personale per un importo di lire 6.713.270.269 a fronte delle spese di

personale per l'anno 1999 di lire 6.540.176, inferiori rispetto a quelle del 1997. Pertanto è verificata la condizione per il mantenimento delle risorse aggiuntive ed economie di gestione di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell'articolo 15 del CCNL del 1.4.1999: lettera c) lire 9.635.992 (economie di gestione) dato riportato anche nella Delibera di Giunta n. 309/2000.

Si è ravvisata inoltre l'anomalia di una deliberazione della Giunta comunale la n. 667/1999 con cui è stato disposto un prelievo dal fondo di riserva per lire 12.106.093 per destinarlo al "fondo per la produttività collettiva" "sulla base di nuovi conteggi effettuati", mentre successivamente tale somma non è stata inclusa nel fondo del salario accessorio. In ogni caso tale cifra può essere considerata superata dalle ricostruzioni del 2013.

In corrispondenza della lettera d) somme da sponsorizzazione non è stata prevista alcuna cifra.

In corrispondenza della lettera e) risparmi derivanti da trasformazione da tempo pieno a part time è stata prevista la somma di lire 3.719.207 (due trasformazioni in part time).

In corrispondenza della lettera f) trattamenti economici non compresi nei contratti collettivi, non è stata inserita alcuna cifra.

In corrispondenza della lettera g) risorse destinate nel 1998 al pagamento del livello economico differenziato LED è inserita la somma di lire 33.895.345, cifra riportata nella suddetta delibera di rideterminazione del fondo 1999 n. 309/2000.

In corrispondenza della lettera h) importi destinati nel 1998 al pagamento dell'indennità di direzione e di staff prevista per il personale ex VIII qualifica funzionale sono confermate lire 7.500.000 cifra riportata nella suddetta delibera di rideterminazione del fondo 1999 n. 309/2000.

In corrispondenza della lettera j) aumento del fondo dello 0,52% del monte salari 1997 con decorrenza dal 31/12/1999 e a valere per l'anno 2000, vi è un importo pari a lire 22.949.539

In corrispondenza della lettera k) riguardante le somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione della produttività del personale non sono state inserite cifre anche se in realtà in bilancio sono state previste (incentivi: ici, progettazione interna, condono edilizio etc...). Tale situazione si è protratta fino al 2010. Nella costituzione del fondo dell'anno 2011 e dell'anno 2012 è stata correttamente inserita.

In ogni caso le risorse di cui alla lettera k costituiscono dei fondi speciali alimentati da specifiche disposizioni di legge e destinati a particolari categorie di personale



pertanto ai fini del confronto le somme stanziare sotto la lettera k, analogamente a quelle stanziare ai sensi del comma 5 articolo 15 aventi carattere eccezionale, verranno considerate a parte nelle varie ricostruzioni.

Si veda il prospetto allegato circa gli stanziamenti di cui alla lettera k e all'articolo articolo 15 comma 5.

In corrispondenza della lettera l) vi sono le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni non sono state previste risorse.

In tale lettera andava decurtata la somma destinata al trattamento accessorio del personale Ata trasferito allo Stato, **calcolata come da prospetto sopra riportato in lire 16.873.555 pari a euro 8.714,46**

In corrispondenza della lettera m) risparmi derivanti dalla gestione del lavoro straordinario non sono state inserite risorse.

Fondo 1999

Secondo ricostruzione anno 2000 = euro 251.874,97 come da deliberazione della Giunta Comunale n. 309/2000 (da tale somma andava sottratta la somma destinata al lavoro straordinario pari al lire 42.561.855euro 21.981,36 che doveva confluire nel fondo di cui all'art 14 del CCNL del 1.4.1999) lire 445.136.100 pari a euro 229.893,61.

Totale fondo 1999 ricostruito 2013 euro **275.526,60**

Il fondo risultante a bilancio come da ricostruzione contabile è il seguente:

competenza lire **231.197.525 euro 119.403,56** (liquidato lire 72.153.810 euro 37.264,33, residuo lire 159.043.715 euro 82.139,22) + **lire 200.000.000 euro 103.291,38 = euro 222.694,94**

**Differenza** tra fondo ricostruito 2013 **275.526,60** e fondo risultante a bilancio **119.403,56 = euro 156.123,04**

Lo stanziamento una tantum di 200.000.000 di lire pari a € 103.291,38 in realtà è inferiore a quanto emerso sopra: dovevano essere stanziati ancora € 52.831,66.

Si richiama il Prospetto contenente la ricostruzione del fondo corretta in applicazione dei contratti collettivi.

Le lettere a e b dell'articolo 15 nella ricostruzione del 2000 erano pari a lire 409.997.875, (euro 211.746,23)

Lettera a) art. 15 comma 1 CCNL 1.4.1999 ricostruzione 2013 lire 397.275.515

Sotto la lettera a) dell'art. 15 comma 1 sono stati anche considerati nella ricostruzione 2013 i risparmi derivanti dalla trasformazione di posti da tempo pieno a part time per un importo di lire 18.596.036. Tale importo nella ricostruzione del 2000 non compariva.

Nella ricostruzione del 2013 le lettere a) e b) dell'articolo 15 ammontano a complessive lire 495.616.919

Inoltre nella ricostruzione del 2000 era stato applicato l'aumento contrattuale del CCNL 01.04.1999 ossia lo 0,52% del monte salari 1997 già nel fondo 1999 mentre esso decorreva dall'anno successivo ossia dal fondo 2000. La differenza da detrarre dal fondo 1999 per questa voce è quindi di lire **22.949.539**

Le restanti cifre risultano confermate nella ricostruzione del 2013.

## **Anno 2000**

Si prosegue nella ricostruzione

Nell'anno 2000 l'art 14 comma 4 del CCNL del 1.4.1999 prevedeva la riduzione del 3% destinato nel 1999 al pagamento per lavoro straordinario.

Il fondo per lavoro straordinario nel 1998 ammontava a lire 42.561.855, rideterminato nella ricostruzione del 2000 in lire 44.111.932 e ulteriormente rideterminato nel 2013 in lire 77.458.969.

La riduzione del 3% è stata calcolata a suo tempo su lire 42.561.855, decurtando il fondo per lavoro straordinario di cui all'art. 14 CCNL del 1.4.1999, per un ammontare di lire 1.276.856 pari a euro 659,44, ma non integrata al fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 1.4.1999.

Pertanto si deve tenere conto, da un lato, del fondo per lavoro straordinario come ricostruito e la percentuale va calcolata su lire 77.458.969

3% su 42.561.855=lire 1.276.856 pari a euro 659,44

3% su 77.458.969=lire 2.323.769 pari a euro 1.200,13

differenza da integrare 1.200,13

dall'altro si deve integrare la differenza al fondo del salario accessorio di cui all'art. 15 CCNL del 1.4.1999.

Nella ricostruzione del 2013 viene applicato correttamente l'aumento contrattuale del CCNL 01.04.1999 ossia lo 0,52% del monte salari 1997 che corrisponde a lire 22.949.539

Per quanto riguarda l'incremento una tantum del fondo 1999 di lire 200.000.000 operato con la delibera n. 309/2000, risulta che lo stesso sia stato utilizzato per progressioni orizzontali secondo il seguente prospetto:

anno 1999 lire 98.435.839

anno 2000 lire 108.868.921

**totale per progressioni lire 207.304.760**

Le somme destinate a progressioni orizzontali ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 17 del CCNL del 1.4.1999 vanno imputate al fondo di cui all'art. 15 e determinano una stabile decurtazione dello stesso fino alla cessazione dal servizio o alla progressione verticale dei dipendenti che ne usufruiscono.

Pertanto occorre tenere conto dell'andamento del fondo "per progressioni orizzontali" che per il periodo di vigenza delle stesse, vanno decurtate stabilmente dal fondo.

A prescindere dalla formalizzazione nella costituzione del fondo, nell'anno 2001, le somme destinate a progressioni orizzontali ammonterebbero, secondo la relazione dell'organo di revisione del 12 dicembre 2000 in sede di parere al contratto decentrato 2000, a lire 204.560.138 per l'anno 2001.

Il richiamato parere dell'organo di revisione contiene dei riferimenti all'ammontare del fondo, indicato come da bilancio assestato in lire 687.697.958 che non trovano riscontro nei dati contenuti nel contratto decentrato.

Il contratto decentrato di cui alla delibera di giunta n. 462 del 19 dicembre 2000 indicava un ammontare del fondo lire 487.697.958.

Alla luce di tali differenze si è reso necessario un confronto con i dati delle liquidazioni desumibili dal software della contabilità (non era ancora stato acquistato il software Halley per le buste paga).

Si richiama il prospetto "Dettaglio ricostruzione contabile del fondo art. 15 CCNL 1.4.1999 anni 1999-2004.

Nel prospetto sopra richiamato ed allegato, sono state considerate le voci corrispondenti alle lettere dell'articolo 15 CCNL a cui corrispondono in contabilità alcune azioni di dettaglio del capitolo 117.

Il fondo a consuntivo risulta di lire 651.412.959 pari a **euro 336.426,72**

Il resto rimane confermato e convertito in euro

Nella ricostruzione attuale viene evidenziato il risparmio del 1999 di lire 8.488.103 pari a euro 4.383,74 all'art.17 c.5 del CCNL 01.04.1999.

Totale fondo 2000 ricostruito 2013 (escluso il suddetto risparmio) euro 288.579,18 (con risparmio iscritto all'art. 17 c. 5 del CCNL 1.04.1999 una tantum per l'anno 2000 euro 292.962,92).

Totale fondo 2000 secondo la vecchia ricostruzione del 2000 euro 251.874,97 .

**Differenza tra fondo ricostruito nel 2013 288.579,18 e fondo a consuntivo 336.426,72 = 47.847,54**

**Tale cifra è stata stanziata in più rispetto alle norme sulla costituzione del fondo e pertanto andrà decurtata.**

## **Anno 2001**

Da un punto di vista documentale si rileva l'assenza di documentazione formale relativa al contratto decentrato e alla costituzione del fondo, per cui si è proceduto alla ricostruzione in applicazione delle norme, mentre per il confronto si è tenuto conto del solo utilizzo del fondo, desunto dai software in uso all'ufficio risorse umane.

Nella ricostruzione attuale per l'anno 2001 il fondo risulta confermato rispetto al 2000

Non ci sono cessazioni né nuove progressioni

**Totale fondo 2001 ricostruito 2013 euro 288.579,18**

Totale fondo 2001 costituzione desumibile dalle minute depositate presso gli uffici  
euro 233.507,42

Dal software Halley risulta un fondo utilizzato per euro 283.524,40

**La differenza tra fondo ricostruito 2013 e fondo risultante dai pagamenti Halley**  
è di  $(288.579,18 - 283.524,40) = € 5.054,78$ .

## **Anno 2002**

### **Correzione dell'errore conseguente alla non corretta applicazione dell'articolo 4 comma 1 del CCNL del 5.10.2001**

Anche nell'anno 2002 non è stata reperita documentazione formale relativa al contratto decentrato e alla costituzione del fondo. Pertanto si è proceduto come per il 2001 applicando le norme sulla costituzione del fondo e confrontando con l'effettivo utilizzo desunto dal software Halley.

Proseguendo con la ricostruzione nel 2002 vengono applicati gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL 5.10.2001.

Con riferimento all'incremento dell'1,1% del monte salari del 1999 previsto dal comma 1 dell'articolo 4 è opportuno riportarne di seguito il dato testuale e le interpretazioni Aran al riguardo:

#### **Art. 4 - Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999**

*1. Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.*

**L'art. 4, comma 1 del CCNL sottoscritto il 5.10.2001 ha stabilito, con effetto dal 2001, un incremento del fondo ex art. 15 CCNL 1.4.1999 pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999. Detto incremento, per l'anno 2001, non è risultato utilizzabile perché il CCNL è stato sottoscritto quasi a fine anno. Ciò determina la possibilità di incrementare il fondo del 2,2% nel 2002?**

La soluzione proposta, nei termini in cui è stata prospettata, non è praticabile.

Infatti, nel confermare che l'incremento dell'1,1% del monte salari dell'anno 1999 previsto dall'art. 4, comma 1, del CCNL del 5.10.2001, ha carattere vincolante ed obbligatorio per tutti gli enti a decorrere dall'anno 2001, evidenziamo che esso deve essere operato una sola volta, dopodiché si consolida: pertanto, non è assolutamente possibile procedere, in due anni, ad un incremento complessivo del 2,2% del monte salari 1999 (1,1% il primo anno più un ulteriore 1,1% il secondo anno) né procedere ad un incremento del 2,2% in un'unica soluzione.

Questo non significa, però, che le risorse non spese nell'anno 2001 andranno perse, ma solo che la corretta soluzione del problema è un'altra: l'art. 4, comma 1 del CCNL del 5.10.2001 ha reso disponibili, per l'anno 2001, risorse che non sono state utilizzate (pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999): tali risorse potranno essere portate in aumento delle risorse dell'anno successivo (e solo per un anno) ai sensi dell'art. 17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999 (come una tantum).

**L'art.4, comma 1 del CCNL del 5.10.2001 ha consolidato le risorse complessive del fondo ex art.15 del CCNL dell'1.4.1999? Le risorse indicate nel richiamato art.15, comma 1, lettera c), nell'importo massimo eventualmente destinato al salario accessorio nel 1998, possono essere confermate anche negli anni successivi?**

L'art.4, comma 1 del CCNL del 5.10.2001 non ha operato alcun consolidamento delle risorse complessive del fondo ex art.15. La citata disposizione si limita a prevedere che "gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza"; ciò che si consolida non è il fondo nel suo complesso ma solo l'incremento dell'1,1% che resta stabilmente acquisito alle risorse del fondo ex art.15.

Confermiamo in particolare, che le risorse dell'art.15, comma 1, lettera c), nell'importo massimo eventualmente destinato al salario accessorio nel 1998 (potevano e) possono essere confermate anche negli anni successivi (dal 1999 in poi) ma solo dopo aver accertato, ogni anno, che non vi sia stato un incremento delle spese per il personale fatti, salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del CCNL; a tal fine, per il 2002 si devono confrontare le spese per il personale relative agli anni 2001 e 2000. E' evidente che un ruolo determinante lo dovranno avere i servizi di controllo interno.

**Le RSU hanno chiesto di rideterminare le risorse decentrate stabili, prevedendo: a) per l'esercizio 2002, l'incremento dell'1,1% del monte salari, secondo le previsioni del contratto scaduto; b) per l'esercizio 2003, ancora un ulteriore incremento dell'1,1% in aggiunta all'incremento dello 0,62% previsto dal nuovo contratto e così pure per il fondo 2004 ( 1,1% + 0,62% ); è corretta tale impostazione?**

L'incremento dell'1,1% decorre dal 2001 con un valore annuo unico che resta confermato (nello stesso importo) per l'anno 2002 e anche per gli anni successivi, ai sensi dell'art 4, comma 1, del CCNL del 5.10.2001. L'incremento dello 0,62% rappresenta un nuovo e diverso momento obbligatorio di incremento ( con un importo stabile e invariato tutti gli anni successivi) delle risorse decentrate stabili; esso decorre dal 2003 e si aggiunge all'importo dell'1.1%.

Nell'anno 2002, in conseguenza della corretta interpretazione dell'articolo 4 comma 1 del CCNL del 5.10.2001, è stata recuperata la somma relativa all'incremento dell'1,1% del monte salari, relativa all'anno 2001, inserendolo come **incremento una tantum** all'art. 17 comma 5 CCNL 1/04/1999 così come indicato nel parere Aran RAL 072 del 5 giugno 2011: in tal modo si è corretto un errore ossia l'incremento dell'1,1% del monte salari 1999 era stato calcolato in € 46.445,02 invece che 23.227,51 considerando anche quello relativo all'anno 2001.

La somma complessiva del Fondo è corretta, tuttavia doveva essere ripartita tra l'aumento in conto fondo 2002 per 23.227,51 e l'aumento in conto fondo 2001 per 23.227,51.

#### **Art. 4 - Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999**

*2. Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.*

Integrazione retribuzione individuale di anzianità e gli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1 gennaio 2000 : euro 10.360,78

Il suddetto incremento viene quindi inserito ogni anno aggiornato con le cessazioni riferite dell'anno precedente: gli importi rilevati nelle costituzioni del fondo originarie sono stati confermati.

**Totale fondo 2002 ricostruito 2013 euro 345.394,98 (con incremento una tantum iscritto all'art. 17 c. 5 del CCNL 1.04.1999)**

Totale fondo 2002 desumibile dagli atti euro 290.323,22

**Dal software Halley risulta un utilizzo effettivo del fondo di 276.574,17**

**La differenza tra il fondo ricostruito nel 2013 e quello risultante dai pagamenti Halley risulta 345.394,98-276.574,17= € 68.820,81**

#### **Anno 2003**

**Correzione dell'errore di applicazione dell'articolo 4 comma 1 del CCNL 5.10.2001 e dell'ulteriore errore di applicazione dell'articolo 32 comma 1 del CCNL 22.01.2004 - conseguenze sulle costituzioni del fondo per gli anni dal 2003 al 2012. Necessità di recupero somme.**

Anche nel 2003 non è stata reperita documentazione formale relativa alla stipula del contratto decentrato e alla costituzione del fondo, pertanto si è proceduto come per gli anni 2001 e 2002 all'applicazione delle norme sulla costituzione del fondo e al confronto con l'utilizzo del fondo come desunto dal software Halley.

Nel 2003 è confermato l'importo del fondo dell'anno precedente più l'aumento della Ria (art. 4 comma 2) per l'importo di € 3.219,73 relativa ai cessati anno precedente. E' stato necessario correggere l'errore verificatosi già nel corso della costruzione del fondo 2001, ma questa volta l'errore non è solo di imputazione formale, ma di stanziamenti sostanziali. Infatti l'aumento dell'1,1% del monte salari del 1999 invece che essere determinato nella misura di € 23.227,51 è stato determinato in misura tripla, in quanto erroneamente è stato riportato l'aumento dei due anni recuperato nel fondo 2002 ed è stato aggiunto un ulteriore aumento dell'1,1% per un importo errato di € 69.682,53

Questo errore è stato ripetuto negli anni 2004, 2005, fino ad arrivare alla cifra di euro 92.910,04 e negli anni successivi è stata riportata la medesima somma fino al 2012 come riscontrato in Tab. A

Tab.A			
Anno	Stanziato	Stanziamento corretto	Differenza
2003	69.982,53	23.227,51	46.455,02
2004	69.982,53	23.227,51	46.455,02
2005	92.910,04	23.227,51	69.682,53
2006	92.910,04	23.227,51	69.682,53
2007	92.910,04	23.227,51	69.682,53
2008	92.910,04	23.227,51	69.682,53
2009	92.910,04	23.227,51	69.682,53
2010	92.910,04	23.227,51	69.682,53
2011	92.910,04	23.227,51	69.682,53
2012	92.910,04	23.227,51	69.682,53
Totale			€ 650.370,28

Sempre nel 2003 è stato previsto un incremento dello 0,62% del monte salari del 2001 articolo 32 comma 1 del CCNL 22/01/2004: *“Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.”*

Inoltre è stato previsto anche l'incremento previsto dal comma 2 dell'articolo 32 del medesimo contratto collettivo che prevedeva:

*“2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.”*

Anche in questo caso si ritiene opportuno oltre a riportare come sopra il dato testuale delle norme contrattuali, trascrivere le interpretazioni Aran al riguardo:

**L'art.32, comma 1, del CCNL 22.01.2004 prevede che le risorse decentrate previste dall'art.31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che gli enti incrementino ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1, e con decorrenza dall'anno 2003, con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina dello stesso art.32. Un comune ha provveduto ad effettuare il ricalcolo del fondo 2003, con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, del CCNL 22.1.2004 (si tratta dello 0,62% + lo 0,50%). Successivamente è stato costituito il fondo 2004, con l'inserimento delle percentuali di cui sopra.**

**Ad esempio: Fondo 2003, comprensivo dello 0,62% m.s. 2001 e dello 0,50% m.s.2001, pari ad euro 140.000,00; Fondo 2004 = euro 140.000,00+0,62% m.s. 2001, + 0,50% m.s. 2001.**

**Si chiede se è corretta l'applicazione dello 0,62% e dello 0,50% m.s. 2001 per il 2003 ed anche per il 2004, oppure se l'applicazione delle due percentuali va effettuata solo per il primo anno (2003), anche se il CCNL specifica dall'anno 2003.**

E' del tutto irragionevole (e provocatorio) ipotizzare un incremento contrattuale che di anno in anno si ricalcola e si aggiunge a quello precedente ( 0,62+0,62, .....). Se tale criterio fosse stato applicato nel passato (ad esempio per l'incremento dell'1,1% del CCNL 5.10.2001) sussisterebbero gravi responsabilità per danno erariale.

**Gli incrementi dello 0,62% e dello 0,50% del monte salari 2001 devono essere effettuati ogni anno, a decorrere dal 2003 (ad esempio: 0,62%+0,62%, ecc.), ovvero una volta sola?**

Gli incrementi dello 0,62% e dello 0,50% devono essere calcolati una sola volta per l'anno 2003 e i relativi importi restano confermati, senza successive rivalutazioni o operazioni di ricalcolo, anche per gli anni successivi.

Alla luce delle chiare interpretazioni sopra esposte, tale incremento è acquisito al fondo per gli anni successivi senza ulteriori ricalcoli e rivalutazioni.

Si è proceduto pertanto alla correzione dell'errore di stanziamento, in quanto in alcuni anni è stato ripetuto l'incremento dello 0,62% in contrasto con quanto disposto dall'articolo 32 del CCNL 22/01/2004 e dagli orientamenti Aran.

Importo 0,62% del monte salari 2001: euro 17.133,25: tale importo è stato erroneamente aggiunto negli anni 2004 e seguenti, fino al 2012.



Gli errori riscontrati dal 2004 al 2012 sono evidenziati nella Tab.B

Tab.B			
Anno	Stanziato	Stanziamento corretto	Differenza
2004	34.266,50	17.133,25	17.133,25
2005	51.399,75	17.133,25	34.266,50
2006	68.533 00	17.133,25	51.399,75
2007	85.666,25	17.133,25	68.533 00
2008	85.666,25	17.133,25	68.533 00
2009	85.666,25	17.133,25	68.533 00
2010	85.666,25	17.133,25	68.533 00
2011	85.666,25	17.133,25	68.533 00
2012	85.666,25	17.133,25	68.533 00
Totale			€ 513.997,50

Sempre nel 2003 è stato disposto l'incremento del fondo pari allo 0,50% del monte salari 2001 previsto dall'articolo 32 comma 2 del CCNL del 22/01/2004 per un importo di euro 13.817,13.

Analoga correzione è stata necessaria pertanto per l'incremento dello 0,50% del monte salari 2001 prevista dall'articolo 32 comma 2 del CCNL del 22/01/2004 come di seguito indicato in Tab. C.

Errori riscontrati dal 2004 al 2012

Tab.C			
Anno	Stanziato	Stanziamento corretto	Differenza
2004	27.634,26	13.817,13	13.817,13
2005	41.451,39	13.817,13	27.634,26
2006	55.268,52	13.817,13	41.451,39
2007	69.085,65	13.817,13	55.268,52
2008	69.085,65	13.817,13	55.268,52
2009	69.085,65	13.817,13	55.268,52
2010	69.085,65	13.817,13	55.268,52
2011	69.085,65	13.817,13	55.268,52
2012	69.085,65	13.817,13	55.268,52
Totale			€ 414.513,90

Sempre nel 2003 è stato disposto l'aumento dello 0,2% del monte salari 2001 previsto dall'articolo 32 comma 7 destinato al finanziamento della disciplina articolo 10 (alte professionalità) per un importo di € 5.526,85.

Su tale incremento esistono posizioni interpretative diverse in ordine all'attivabilità dello stesso anche nei comuni in cui le alte professionalità non sono state istituite, come nel Comune di Lavagna.

Una posizione più rigorista collega l'aumento in argomento alla istituzione delle alte professionalità, anche in ragione della specifica destinazione sempre allo stesso istituto delle alte professionalità.

Un parere dell'Aran nel 2004 suggeriva di calcolare e accantonare le risorse in questione anche negli enti in cui le alte professionalità non erano istituite.

Nel CCNL del 09.05.2006 con la dichiarazione congiunta ha chiarito che "tali somme sono definitivamente acquisite per le medesime finalità" e sembra invece ammettere l'aumento solo per gli enti che abbiano istituito le alte professionalità.

Il CCNL 31.07.2006 tra le disposizioni di rinvio ha previsto che le parti si impegnano a definire nella prossima tornata contrattuale il futuro di tali incrementi.

Si può pertanto adottare la soluzione prudenziale di prevedere l'incremento nel 2003 ed accantonarlo senza utilizzarlo per le altre finalità del fondo, in quanto destinato alle alte professionalità e risulta ancora da contrattare a livello nazionale.

Pertanto si è proceduto a correggere il relativo errore, in quanto tale importo è stato riportato negli anni dal 2003 al 2012 e in qualche anno è stato anche aumentato: inoltre non poteva essere utilizzato per scopi diversi dal finanziamento delle alte professionalità.

Errori riscontrati dal 2004 con riferimento alle somme da destinare alle alte professionalità:

2004 € 5.526,85 utilizzato per scopi diversi dalle alte professionalità

2005 € 11.053,70 invece che 5.526,85 utilizzato per scopi diversi dalle alte professionalità

2006 € 16.580,55 invece che 5.526,85 utilizzato per scopi diversi dalle alte professionalità

2007 € 16.580,55 invece che 5.526,85 utilizzato per scopi diversi dalle alte professionalità

2008 € 16.580,55 invece che 5.526,85 utilizzato per scopi diversi dalle alte professionalità

2009 € 16.580,55 invece che 5.526,85 utilizzato per scopi diversi dalle alte professionalità

2010 € 16.580,55 invece che 5.526,85 utilizzato per scopi diversi dalle alte professionalità

2011 € 16.580,55 invece che 5.526,85 utilizzato per scopi diversi dalle alte professionalità

2012 € 16.580,55 invece che 5.526,85 utilizzato per scopi diversi dalle alte professionalità

importo complessivo da decurtare dal fondo € 82.902,75.

**Totale fondo 2003 ricostruito 2013 euro 357.404,82**

Totale fondo 2003 risultante agli atti euro 348.788,08

**Dal software Halley risulta un fondo utilizzato effettivamente per euro 307.809,35**

**Differenza tra fondo ricostruito nel 2013 e fondo risultante dal software Halley**

357.404,82 - 307.809,35= + 49.595,47 €

## **PARTE TERZA**

### **L'entrata in vigore del contratto del 22.01.2004. I nuovi criteri di determinazione del fondo. La distinzione tra risorse stabili e risorse variabili**

#### **Anno 2004**

L'anno 2004 con il CCNL del 22.1.2004 è stato disciplinata ex novo la costituzione del fondo del salario accessorio, introducendo la grande bipartizione tra risorse stabili e risorse variabili.

Da un punto di vista documentale nel 2004 è stato reperito il contratto decentrato, contenente al suo interno la costituzione del fondo, sottoscritto il 20 marzo 2006.

L'ammontare del fondo salario accessorio indicato nel contratto decentrato 2004 è di euro 385.265,31.

Dal software Halley le somme effettivamente utilizzate risultano essere 364.099,68 euro.

L'andamento dei pagamenti effettivi, nel 2004 risulta inferiore rispetto a quanto indicato nella costituzione del fondo, ma ciò è dovuto alle decorrenze in corso d'anno delle progressioni orizzontali. Occorre anche tenere conto che le progressioni orizzontali, una volta disposte, decurtano stabilmente il fondo di una somma corrispondente all'importo necessario per l'intero anno e non per una parte di esso.

Si richiama la Tabella di ricostruzione analitica del fondo 2004 in cui si evidenziano le risorse stabili in cui devono confluire le voci corrispondenti alle lettere a) b) c) f) g) h) i) j) l) dell'articolo 15 del CCNL del 1.4.1999 e le risorse variabili in cui confluiscono le voci corrispondenti alle lettere d) e) k) m) n).

**Totale fondo 2004 ricostruito 2013 euro 362.931,67**

Totale fondo 2004 risultante dal contratto decentrato stipulato il 25.5.2006 euro 385.265,31

Dal software Halley risulta un effettivo utilizzo del fondo di euro 364.099,68

**Differenza tra fondo ricostruito e fondo risultante dai pagamenti Halley**

$362.931,67 - 364.099,68 = - 1.168,01$

#### **Anno 2005**

La contrattazione relativo all'anno 2005 è stata svolta congiuntamente a quella del 2004, e trova riscontro documentale nel contratto stipulato il 25.5.2006.

Si richiama la Tabella di ricostruzione analitica del fondo 2005 in cui si evidenziano le risorse stabili in cui devono confluire le voci corrispondenti alle lettere a) b) c) f) g) h) i) j) l) dell'articolo 15 del CCNL del 1.4.1999 e le risorse variabili in cui confluiscono le voci corrispondenti alle lettere d) e) k) m) n).

Nel 2004 risulta che sono state impegnate delle somme a titolo di salario accessorio per € 385.265,31 a fronte di un utilizzo per € 41.876,09. A tale importo risulterebbe necessario sommare i risparmi sui fondi degli anni precedenti arrivando a determinare un complessivo risparmio per l'anno 2004 di euro 74.079,10.

In realtà non è stata osservata la disciplina contrattuale sui risparmi prevista dagli articoli 31 comma 5 del CCNL del 22.1.2004 e 17 comma 5 del CCNL del 1.4.1999, secondo cui "Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo."

Inoltre occorre verificare alla luce delle ricostruzioni sopra riportate, e della necessità di decurtazione, e se tali risparmi siano poi effettivi.

**Totale fondo 2005 ricostruito 2013 euro 362.931,67**

Totale fondo 2005 risultante dal contratto decentrato stipulato il 25.5.2006: euro 444.970,05

Dal software Halley risulta un effettivo utilizzo del fondo di euro 408.535,77

**Differenza tra fondo ricostruito nel 2013 e fondo effettivamente utilizzato secondo software Halley 362.931,67-408.535,77= - 45.604,10 euro**

## **Anno 2006**

Da un punto di vista documentale nel 2006 è stata reperita una determina di costituzione del fondo (n. 449/2006) il cui allegato non contiene tutte le voci di costituzione del fondo e in particolare non contiene la somma corrispondente all'articolo 4 comma 1 del ccnl del 5.10.2001.

Le voci relative alla costituzione del fondo provenienti dall'applicazione degli anni precedenti presumibilmente sono state inserite sotto la voce "fondo consolidato" il cui ammontare è indicato in 444.970,05. Si è reso necessario pertanto considerare l'effettivo utilizzo desumibile dal programma Halley.

Successivamente alla costituzione del fondo, a seguito dell'entrata in vigore del CCNL 9.5.2006 la costituzione è stata modificata ma non formalizzata.

Il Contratto decentrato è stato formalizzato nel 2007, sottoscritto il 19.03.2007, in cui sono state riportate le somme oggetto di integrazione per un totale di euro 503.714,78.

Dal software Halley risulta un utilizzo del fondo per euro 560.841,93

Nel 2006 è stato disposto un incremento dello 0,5% del monte salari del 2003 previsto dall'articolo 4 comma 1 del CCNL del 09/05/2006 che testualmente prevede: *“Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza”*.

Importo € 13.157,58 confermato negli anni successivi

E' stato corretto un errore indicato tra le risorse stabili infatti è stato applicato l'art.4 comma 2 del CCNL 09/05/2006 che prevede: *“In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:*

*a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;*

*b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%. ”*

E' stato quindi calcolato il valore corrispondente e portato in aumento delle risorse variabili anziché stabili: tale incremento è stato riportato ogni anno dal 2006 al sino al 2012. Nella ricostruzione attuale si è proceduto al conteggio di tale incremento nelle risorse variabili esclusivamente per l'anno 2006.

La differenza a recupero è data dalla somma di € 7.894,55 a partire dall'anno 2007 sino al 2012 per un totale di € 47.367,30 .

**Totale fondo 2006 ricostruito 2013 euro 385.199,33**

Totale fondo 2006 reale euro 503.714,94

Dal software Halley risulta un utilizzo del fondo per euro 560.841,93

**Differenza tra fondo ricostruito nel 2013 e fondo utilizzato come da software**

**Halley 385.199,33-560.841,93= - 175.642,60 euro**

Anno 2007

Nel 2007 è stato reperito un contratto decentrato sottoscritto in data 19.12.2007, ma non la determina di costituzione del fondo. La costituzione è inclusa nel contratto decentrato e indica un ammontare del fondo del salario accessorio di euro 537.839,51 per la parte stabile e di euro 11.332,98 a cui sono state aggiunte delle somme indicate

come “accantonamento volontario anno 2006” € 52.359,60 e come “residui su produttività pagata 2006” € 8.955,02.

Come già illustrato ampiamente i risparmi andavano iscritti nella costituzione del fondo dell'anno successivo per l'utilizzo, ma non contribuiscono alla costituzione del fondo.

Nell'anno 2007, come detto in precedenza, le risorse variabili sono state incrementate di un importo una tantum di € 11.332,98 per la realizzazione di nuovi progetti innovativi ai sensi del comma 5 articolo 15 del CCNL 1.4.1999 ( Progetti: Necrofori, Nettezza urbana e Siope ): tali incrementi, essendo una tantum, non incidono sulla presente ricostruzione del fondo, ma hanno un mero rilievo storico.

Totale fondo 2007 ricostruito 2013 euro 391.812,12 – 11.332,98 (articolo 15 comma 5) = 380.479,14 euro.

Totale fondo 2007 risultante dal contratto decentrato stipulato in data 19.12.2007 euro 549.172,66 (di cui risorse stabili 537.839,51 e risorse variabili 11.332,98 oltre risparmi di cui si è detto sopra).

Dal software Halley risulta un utilizzo effettivo di euro 514.863,61, esclusi gli utilizzi per progetti obiettivi articoli 15 comma 5 e lettera k (progettazione e compensi ici)

**Dal confronto tra il fondo ricostruito nel 2013 e il fondo utilizzato come da software Halley** risulta una differenza pari a  $391.812,12 - 514.863,61 = 134.384,47$  euro.

## **Anno 2008**

Nel 2008 è stato sottoscritto un contratto decentrato il 30 agosto 2008, contenente al suo interno la costituzione del fondo per un ammontare di euro 566.446,25 per risorse stabili.

Nell'anno 2008 si è disposto un aumento delle risorse variabili per l'attivazione di nuovi servizi ( 2 unità operative art. 6 Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi) e accrescimento servizi esistenti (necrofori e netturbini) ai sensi del comma 5 art. 15 CCNL del 1.4.1999 importo € 23.023,71.

Con la stipula del CCNL 11/04/2008 articolo 4 comma 2 si prevede un ulteriore aumento delle risorse stabili: “ *Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.*”

Importo € 18.610,00 consolidato nelle risorse stabili

Totale fondo 2008 ricostruito 2013 : euro 432.109,59 - 23.023,71= 409.085,88 €

Totale fondo 2008 risultante dal contratto decentrato stipulato in data 30 agosto 2008 euro 589.470,13, di cui 566.446,25 per risorse stabili e 23.023,71 per risorse variabili ex art. 15 comma 5.

Dal software Halley risulta un utilizzo effettivo per euro 551.140,18 in cui non sono stati considerati i progetti ex art 15 comma 5 e i compensi lettera k (progettazione e Ici)

**Dal confronto tra il fondo ricostruito nel 2013 e il fondo utilizzato come da software Halley** 409.085,88-551.140,18= - 142.054,30 €

## Anno 2009

Da un punto di vista documentale nel 2009 è stato stipulato un contratto decentrato in data 9 luglio 2009 in cui è compresa la costituzione del fondo per un ammontare di euro 567.852,20.

Nell'anno 2009 sono stati inseriti i risparmi sul fondo 2008 quantificati in euro 14.000,00 derivanti dal Progetto sicurezza dell'Area tecnica. In ogni caso le somme aggiunte ai sensi del comma 5 articolo 15 non determinano uno stabile aumento del fondo e sono una tantum. Tali somme non vengono considerate ai fini della ricostruzione analogamente alle somme di cui alla lettera k dell'art. 15 (progettazione e compensi Ici)

Il comma 2 dell'articolo 4 del CCNL del 31.7.2009 disponeva “ *Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:*

*a. nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38 %;*

*b. nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.”*

Le condizioni da rispettare per poter incrementare le risorse decentrate variabili sono indicate come segue dal comma 1 del medesimo articolo:



1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:

- a. il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
- b. il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale; il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio;
- c. l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;
- d. l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria indicati nel comma 2 dell'art 4 del CCNL.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Enrica Olivieri, in propria nota n.6021 del 15/02/2010, attestava l'osservanza delle condizioni a) e d).

L'importo corrispondente all'incremento previsto dal comma 2 art 4 del CCNL del 31.7.2009 ammontava a euro € 32.826,71, ma tale somma non è indicata nel totale fondo per l'anno 2009.

E' anche possibile che tale incremento non sia stato indicato nel contratto decentrato, ma inserito a bilancio e poi effettivamente utilizzato.

Si propone per l'anno 2009 di considerare l'incremento del fondo come effettuato, sebbene una tantum. A tal fine è necessario che vengano attestate tutte le condizioni previste dall'articolo sopra citato, in quanto il responsabile del servizio finanziario ne ha attestate solo alcune di competenza.

Pertanto tale ricalcolo è subordinato all'acquisizione ora per allora dell'attestazione della Dirigente dell'ufficio risorse umane in ordine a:

- il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
- l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione.

Si ipotizza di imputare tale incremento a produttività in quanto risorse variabili una tantum.

**Totale fondo 2009 ricostruito 2013 euro 410.491,83 (al netto dei risparmi anno 2008)**

Totale fondo 2009 reale euro 567.852,37(al netto dei risparmi anno 2008 – progetto comma 5 art 15)

Dal software Halley risulta un utilizzo effettivo per euro 617.968,95

**Dal confronto tra il fondo ricostruito 2013 e quello effettivamente utilizzato secondo il software Halley** risultano le seguenti differenze:  $410.491,83 - 617.968,95 = - 207.477,12$  euro.

## **Anno 2010**

La costituzione del fondo è avvenuta con determinazione del dirigente dell'area amministrativa n. 1198 del 8 novembre 2010 da cui risulta un ammontare di risorse stabili di euro 574.069,40.

Il contratto decentrato è stato sottoscritto il 14.01.2011.

Nell'anno 2010 vengono confermati gli importi dell'anno precedente ad eccezione dell'aggiunta della Ria di competenza.

### **Totale fondo 2010 ricostruito 2013 euro 416.709,03**

Totale fondo 2010 risultante dalla determinazione n 1198 del 8 novembre 2010 euro 574.069,57

Dal software Halley risulta un utilizzo effettivo per euro 574.787,11

**Dal confronto tra il fondo ricostruito 2013 e quello effettivamente utilizzato secondo il software Halley risultano le seguenti differenze:**

$416.709,03 - 574.787,11 = - 158.078,08$  euro

## **Anno 2011**

La costituzione del fondo è avvenuta con determinazione del dirigente del settore dei servizi alla persona, amministrativi di staff, demografici, urp, n. 612 del 23 giugno 2011, da cui risulta un ammontare di risorse stabili per euro 587.381,96.

Vengono per la prima volta inseriti gli importi corrispondenti alla lettera k per un ammontare di 68.245,07.

Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 9 comma 2 bis del DL n. 78/2010 introdotto dalla legge di conversione n. 122/2010, il fondo degli enti locali ha subito una forte modifica rispetto agli anni precedenti. Si tratta di una disposizione destinata ad operare nel triennio 2011-2013. L'articolo 9 comma 2 bis non si pone come una norma in sospensione di tutte le altre regole o disposizioni, ma come un vincolo di finanza pubblica introduce limiti complessivi di risorse per un periodo di tempo determinato.

**Art. 9 c. 2-bis DL. n. 78/2010 convertito L. N. 122/2010**

*“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”*

L’ammontare del Fondo 2011 quindi non ha potuto prescindere dall’importo del Fondo riferito all’anno 2010 che resta quindi un “paletto di riferimento” nel triennio 2011-2013.

Sia nella ricostruzione odierna che nella costituzione originaria si è quindi proceduto a calcolare l’ammontare del Fondo 2011 secondo le norme consolidate per poi procedere ad una decurtazione sul totale:

- nella ricostruzione del 2013 il totale fondo è calcolato in € 430.021,59 a cui viene detratto un importo di € 13.312,56 in applicazione dell’art. 9 c. 2 bis DL. n. 78/2010 convertito L. n. 122/2010;
- nella costituzione originaria il totale fondo è calcolato in € 587.382,13 a cui vengono detratti due importi: € 8.473,35 per le cessazioni relative all’anno 2011 ed € 10.929,35 per recupero incrementi superiori al 3,2% a seguito del CCNL 31.07.2009 (art. 9 c. 4 DL. n. 78/2010 convertito L. n.122/2010).

Si evidenzia che la riduzione di € 8.473,35 per le cessazioni relative all’anno 2011 non risulta essere calcolata secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato nella propria circolare n. 12 del 15.04.2011, la quale ha fornito indirizzi applicativi in merito all’art. 9 del D.L. 78/2010 ed in particolare relativamente al suddetto comma 2-bis.

### **Totale fondo 2011 ricostruito 2013 euro 416.709,03**

Totale fondo 2011 determinazione del dirigente del settore dei servizi alla persona, amministrativi di staff, demografici, Urp, n. 612 del 23 giugno 2011, € 567.979,43 per risorse stabili

Dal software Halley risulta un utilizzo effettivo per euro 536.668,77.

Nell’utilizzo effettivo non sono stati considerati i compensi di cui alla lettera k (progettazione e compensi Ici).

**Dal confronto tra il fondo ricostruito 2013 e quello effettivamente utilizzato secondo il software Halley** risultano le seguenti differenze:  $416.709,03 - 536.668,77 = - 119.959,74$

### **Anno 2012**

La determina dirigenziale adottata dalla dirigente del settore dei servizi alla persona, servizi amministrativi di staff n. 371 del 28 maggio 2012 contiene la costituzione del

fondo per un ammontare di risorse stabili di euro 567.979,26 in seguito alle riduzioni previste dalle normative vigenti (ammontare indicato al lordo delle riduzioni 587.381,96). Il contratto decentrato è stato stipulato in data 15.01.2013.

Nella ricostruzione 2013 del fondo sono state evidenziate sia la Ria dell'anno (€ 4.824,17) che la decurtazione necessaria per riportare l'importo del Fondo 2012 all'importo di riferimento ossia Fondo 2010 ( € 18.136,73 ).

Nella costituzione originaria vengono confermati gli importi del Fondo 2011 a cui non viene sommato l'importo Ria di competenza.

**Totale fondo 2012 ricostruito 2013 euro 416.709,03**

Totale fondo 2012 risultante dalla determina dirigenziale adottata dalla dirigente del settore dei servizi alla persona, servizi amministrativi di staff n. 371 del 28 maggio 2012 euro 567.979,43

Dal software Halley risulta un utilizzo di euro 566.680,14

**Dal confronto tra il fondo ricostruito 2013 e quello effettivamente utilizzato secondo il software Halley** risultano le seguenti differenze: 416.709,03 -566.680,14 = € 149.971,11.

## **PARTE QUARTA**

### **La ricostruzione del fondo progressioni e dell'utilizzo del fondo per verificare la corrispondenza tra fondi costituiti e fondi utilizzati in concreto**

Le ricostruzioni sopra effettuate, in applicazione dei contratti collettivo di lavoro e delle corrette interpretazioni Aran, hanno consentito di rilevare alcuni errori nella costituzione del fondo del salario accessorio, soprattutto con riferimento all'applicazione dell'art. 4 comma 1 del CCNL del 5.10.2001 e dell'art. 32 del CCNL del 22.1.2004.

Tuttavia è rimasta l'incongruenza tra la somma di 200.000.000 lire stanziata una tantum con la deliberazione della Giunta Comunale n.309/2000 e da un lato risulta essere stata inclusa nel fondo del 2000 ed utilizzata per progressioni orizzontali, ma non risultano evidenti i passaggi successivi dal fondo o dal bilancio, e dall'altro è emersa una assenza di coordinamento tra il fondo e le poste di bilancio nel senso che nel bilancio sul capitolo corrispondente al salario accessorio risultano imputate anche altre spese relative al personale e non esiste mai una corrispondenza tra il fondo costituito e contrattato e le somme stanziata a bilancio.

La situazione di difficoltà di coordinamento risulta ulteriormente appesantita dalla gestione temporale delle risorse del fondo del salario accessorio: le progressioni orizzontali hanno una decorrenza diversificata nel corso dell'anno, e spesso per pagare vari istituti di salario accessorio vengono utilizzate delle somme conservate a residuo.

Tale incongruenza è dovuta da un lato alla non corretta imputazione nel fondo dei risparmi dell'anno precedente, che invece di essere evidenziati nel prospetto di costituzione del fondo ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del CCNL 1.4.1999, non solo non emergono nel fondo ma rimangono solo nelle poste di bilancio.

In considerazione delle incertezze sopra evidenziate e al fine di ricostruire il fondo effettivamente speso ed utilizzato, si è proceduto a ricostruire il fondo delle progressioni orizzontali, che come detto, rappresenta una decurtazione stabile del fondo del salario accessorio. Le somme destinate a progressioni orizzontali rientrano nella disponibilità del fondo del salario accessorio in conseguenza della cessazione del personale che ha usufruito di progressione orizzontale o per effetto di progressioni verticali dello stesso personale. Naturalmente le nuove progressioni determinano una ulteriore decurtazione stabile del fondo del salario accessorio.

Pertanto si è proceduto utilizzando il software Halley di gestione delle paghe, a ricostruire le progressioni orizzontali nel corso degli anni, indicando le somme da

imputare al fondo e quelle da imputare a bilancio e indicando anche le cessazioni e le progressioni orizzontali. I dati utilizzati sono quelli reali delle buste paga e pertanto prevalgono su eventuali indicazioni difformi contenute nei precedenti atti di costituzione del fondo o nei contratti collettivi decentrati.

Il prospetto seguente contiene nella colonna denominata “Fondo progressioni totale da contratto” le somme teoriche che alla luce delle progressioni orizzontali risultanti da atti amministrativi, avrebbero dovuto essere utilizzate, con la specificazione nelle ultime due colonne delle somme imputate al fondo del salario accessorio e delle somme imputate a bilancio secondo le norme dei contratti collettivi vigenti tempo per tempo.

In tale prospetto la colonna denominata “Fondo progressioni liquidato” dà la dimensione dell’effettivo utilizzo del fondo delle progressioni orizzontali, che tiene conto di eventuali cessazioni o progressioni in corso d’anno o anche di decorrenze delle progressioni orizzontali in corso d’anno.

<b>Anno</b>	<b>Fondo progressioni totale da contratto</b>	<b>Fondo progressioni liquidato (effettivo)</b>	<b>Fondo progr. Quota fondo</b>	<b>Fondo progr. Quota bilancio (teorico sino al 2007)</b>
2001	€ 129.917,10	€ 117.846,52		€ 6.936,11
2002	€ 115.452,66	€ 117.114,22		€ 6.303,48
2003	€ 96.539,21	€ 92.621,24 + € 44.430,99 = € 137.052,23		€ 4.310,29
2004	€ 144.725,04	€ 96.200,02 + € 7.226,63 = € 103.426,65		€ 14.437,30
2005	€ 156.893,74	€ 150.376,72 + € 9.330,80 = € 159.707,52		€ 19.871,68
2006	€ 173.872,64	€ 162.943,43 + € 13.399,61 = € 176.343,04		€ 5.961,72
2007	€ 200.537,46	€ 191.650,47 + € 16.423,70 = € 208.074,17		€ 7.671,12
2008	€ 231.698,32	€ 213.271,84 + € 8.694,02 = € 221.965,86	€ 200.099,35	€ 13.172,49
2009	€ 252.511,03	€ 250.401,15 + € 20.548,07 = € 270.949,22	€ 237.819,84	€ 12.581,31
2010	€ 256.371,97	€ 245.483,70	€ 234.203,51	€ 11.280,19
2011	€ 245.764,75	€ 247.790,14	€ 237.319,65	€ 10.470,49

2012	€ 245.416,64	€ 241.142,76	€ 230.866,23	€ 10.276,53
------	--------------	--------------	--------------	-------------

Come sopra indicato, è stata svolta un'analisi dell'utilizzo del fondo anche per le altre voci, e segnatamente:

1. produttività
2. produttività liquidata in periodo successivo
3. progressioni orizzontali più ex led
4. progressioni liquidate in anni successivi
5. tredicesima progressione
6. retribuzione posizione p.o.
7. retribuzione risultato p.o.
8. indennità ex 8° qualifiche articolo 15 lettera h
9. indennità di rischio
10. indennità di comparto quota fondo
11. arretrati comparto lettera b
12. arretrati comparto lettera c
13. indennità di disagio
14. turno e maggiorazioni turno
15. conguaglio turno anni precedenti
16. indennità nido ccnl 2001
17. indennità asilo art. 31 comma 7
18. arretrati asilo nido art. 31
19. maneggio valori
20. reperibilità

ricostruendolo dai tabulati Halley che danno l'esatto ammontare di quanto è stato pagato ai dipendenti in corrispondenza degli utilizzi del fondo che legittimamente dovevano essere imputati al fondo.

Il dettaglio dell'utilizzo risulta dall'allegato "Prospetto contenente l'utilizzo effettivo del fondo dal 2001 al 2012 sulla base dei tabulati Halley (buste paga dei dipendenti)".

In seguito alle verifiche sopra svolte è stato accertato un utilizzo effettivo del fondo superiore rispetto alle disponibilità legali, dovuto principalmente agli errori di costituzione riferiti agli aumenti contrattuali raddoppiati e poi triplicati e consolidati negli anni in importi superiori a quelli legittimi, in conseguenza principalmente dell'erronea applicazione dell'articolo 4 comma 1 del CCNL del 5.10.2001 e dell'art. 32 del CCNL del 22.01.2004, oltre che degli altri errori indicati nella presente relazione.

Pertanto nel prospetto di seguito indicato sono state evidenziate le differenze tra il fondo costituito e risultante o da atti amministrativi o da contratti collettivi decentrati o comunque desumibile da documentazione d'ufficio (colonna "fondo costituito") e il

fondo ricostruito nel 2013 come illustrato nelle varie parti di questa relazione (colonna “fondo ricostruito 2013”) e l’effettivo utilizzo del fondo (colonna “ricostruzione dell’utilizzo totale); al conteggio sono state escluse le somme di cui alla lettera k e i progetti comma 5 articolo 15 in quanto o una tantum o finanziati con appositi fondi quali i compensi Ici e di progettazione). Nell’ultima colonna vengono evidenziate le differenze tra la ricostruzione teorica del 2013 e l’utilizzo effettivo.

Anno	Fondo Costituito	Fondo Ricostruito 2013	Ricostruzione dell’utilizzo (totale)	Differenza tra costituzione e utilizzo effettivo
1999		275.526,60	222.694,94	52.831,66
2000		288.579,18	336.426,72	-47.847,54
2001	233.507,42	288.579,18	283.524,40	5.054,78
2002	290.323,22	345.394,98	276.574,17	68.820,81
2003	348.788,08	357.404,82	307.809,35	49.595,47
2004	385.265,31	362.931,67	364.099,68	-1.168,01
2005	444.970,05	362.931,67	408.535,77	-45.604,10
2006	503.714,94	385.199,33	560.841,93	-175.642,60
2007	549.172,65	380.479,14	514.863,61	-134.384,47
2008	589.470,13	409.085,88	551.140,18	-142.054,30
2009	581.852,37	410.491,83	617.968,95	-207.477,12
2010	574.069,56	416.709,03	574.787,11	-158.078,08
2011	567.979,43	416.709,03	536.668,77	-119.959,74
2012	567.979,43	416.709,03	566.680,14	-149.971,11
<b>TOTALE</b>				<b>-1.005.884,35</b>

La complessiva somma di Euro - **1.005.884,35** deve pertanto essere recuperata a valere sui fondi del salario accessorio successivi.

Va anche considerato che, nei conteggi relativi agli anni dal 1994 al 1998, sono emersi errori di determinazione del fondo che hanno evidenziato il mancato stanziamento di somme per complessivi lire pari a euro 413.232,33.

Pertanto la somma da recuperare negli anni futuri risulta dalla differenza tra **-1.005.884,35** e **413.232,33**= **euro 592.652,02**

La somma da recuperare negli anni futuri potrà anche essere di **592.652,02** – 32.826,71 (integrazione una tantum del 2009 ex art. 4 comma 2 ccnl del 31.07.2009) = 559.825,31 euro.



## **Parte quinta**

### **Le ipotesi di recupero e la contrattazione collettiva decentrata**

L'articolo 40 comma 3 quinquies penultimo capoverso del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni prevede:

*“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva”.*

Tale norma consente alle amministrazioni che abbiano subito ispezioni da parte dei competenti organi e qualora sia accertato il superamento dei vincoli finanziari, di evitare conseguenze ulteriori, recuperando le somme nella sessione negoziale successiva.

Il successivo capoverso stabilisce il termine di applicazione della nuova disposizione. E' tuttavia prassi di molte amministrazioni, prima di ricevere le visite ispettive, qualora emergano violazioni del tipo di quelle ipotizzate dal comma 3 quinquies sopra citato, di procedere diligentemente alla disapplicazione delle clausole nulle, come previsto dalla prima parte della norma sopra riportata, e al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per l'organizzazione, a procedere al recupero nelle sessioni negoziali successive.

Anche se il dato letterale sembra prevedere un obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva all'accertamento, tuttavia è già avvenuto in molti casi che il recupero sia stato accordato in più sessioni negoziali successive, al fine di non frustrare totalmente la futura contrattazione decentrata.

Inoltre la ipotizzata decurtazione del fondo negli anni a venire secondo un piano di rientro che consenta all'Amministrazione di ripristinare la legittima costituzione del fondo, non implica alcuna scelta aprioristica sugli istituti di salario accessorio da decurtare in conseguenza della decurtazione del fondo, essendo rimessa questa valutazione all'accordo tra le parti.

Si ritiene che il recupero nelle sessioni successive, sia idoneo non solo a ripristinare la legalità nella costituzione del fondo, ma anche a non pregiudicare ulteriormente il clima organizzativo, auspicando una collaborazione e senso di responsabilità da parte sindacale, anche considerando il fatto che questo tipo di errori sono molto diffusi tra

le amministrazioni e che è preferibile porvi rimedio volontariamente piuttosto che avere procedimenti sanzionatori da parte di eventuali organi esterni. Tutto questo ferma restando la nullità delle clausole in contrasto con la contrattazione nazionale e con i vincoli di finanza pubblica, quali quelli evidenziati nella presente ricostruzione, che una volta scoperti, non possono più trovare applicazione.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Avv. Concetta Orlando*

#### Allegati

- Prospetto contenente la ricostruzione del fondo corretta in applicazione dei contratti collettivi.
- Prospetto riassuntivo dei fondi indicati in atti o contratti decentrati con dettaglio delle varie voci di composizione del fondo.
- Prospetto contenente l'utilizzo effettivo del fondo dal 2001 al 2012 sulla base dei tabulati Halley (buste paga dei dipendenti)
- Prospetto contenente il dettaglio contabile del Fondo art. 15CCNL 1.4.1999 dal 1999 al 2004.

